

Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — Welmax + / EUIPO — Valmex Medical Imaging (welmax)
(Causa T-305/19) (¹)

[«*Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo welmax – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore valmex – Termine di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Tardività – Dies a quo – Notifica – Prova di un invio per posta raccomandata – Comunicazione per posta elettronica – Inosservanza dell'obbligo di pagamento della tassa di ricorso entro il termine – Ricorso considerato come non presentato – Portata delle domande di regolarizzazione – Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articoli 23 e da 56 a 58 del regolamento delegato (UE) 2018/625»]*]

(2020/C 339/19)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznań, Polonia) (rappresentante: M. Machyński, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 marzo 2019 (procedimento R 2245/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Valmex Medical Imaging e la Welmax +.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Welmax + sp. z o. o. sp.k. è condannata alle spese.

(¹) GU C 230 dell'8.7.2019.

Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — Artur Florêncio & Filhos, Affsports/EUIPO — Anadeco Gestão (sflooring)
(Causa T-533/19) (¹)

[«*Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo sflooring – Marchio nazionale denominativo anteriore T FLOORING – Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001]»*]

(2020/C 339/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Artur Florêncio & Filhos, Affsports Lda (Sintra, Portogallo) (rappresentante: D. Martins Pereira Soares, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Anadeco Gestión, SA (Cartagena, Spagna) (rappresentanti: J. Erdozain Lopez e J. Galan Lopez, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 maggio 2019 (procedimento R 1870/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Anadeco Gestión e la Artur Florêncio & Filhos, Affsports.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 maggio 2019 (procedimento R 1870/2018-4) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'EUIPO e la Anadeco Gestión, SA sono condannati a sopportare le proprie spese nonché, ognuno, la metà delle spese sostenute dalla Artur Florêncio & Filhos, Affsports Lda dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

(¹) GU C 312 del 16.9.2019.

Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020 — EP / Commissione

(Causa T-605/19) (¹)

(«Funzione pubblica – Funzionari – Esercizio di promozione 2018 – Decisione di non promozione – Articolo 45 dello Statuto – Obbligo di motivazione – Scrutinio per merito comparativo»)

(2020/C 339/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EP (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Lilamand e L. Vernier, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 13 novembre 2018 di non promuovere il ricorrente al grado AD 9 a titolo dell'esercizio di promozione 2018.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione europea del 13 novembre 2018 di non promuovere EP al grado AD 9 a titolo dell'esercizio di promozione 2018 è annullata.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU C 383 dell'11.11.2019.